

**Regolamento**  
**relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia**  
**(Regolamento sulla semiprigionia)**  
 (del 30 marzo 2017)

**La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia**  
**di esecuzione di pene e misure (di seguito la Conferenza),**

**visti:**

Gli articoli 40, 74, 75, 77b, 96, 372 cpv. 3, 379 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)<sup>1</sup>;

L'ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale svizzero e sul Codice penale militare (O-CP-CPM)<sup>2</sup>;

Gli articoli 1, 4 e 14 del concordato del 10 aprile 2006 sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);

delle proposte della Commissione latina della Probazione, dell'8 marzo 2017, e della Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017;

**decide:**

Capitolo 1  
**Principi**

**Tipi di sanzioni**

**Art. 1** <sup>1</sup>Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all'articolo 77b CP.

<sup>2</sup>La semiprigionia è ammissibile per le pene privative di libertà, oltre che per le pene privative di libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.

**Descrizione**

**Art. 2** <sup>1</sup>Durante l'esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o il suo lavoro all'esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.

<sup>2</sup>Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento.

Capitolo 2  
**Condizioni d'applicazione**

**Condizioni temporali**

**Art. 3** <sup>1</sup>La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata totale delle pene da espiare simultaneamente:

- a) sia inferiore a 12 mesi; la detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione nel calcolo (principio lordo)<sup>3</sup>, o
- b) sia superiore a 12 mesi, ma tenuto conto della detenzione provvisoria o dei motivi di sicurezza, 6 mesi al massimo devono essere espiati (principio netto)<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è determinante.

**Residuo di pene e pena unica**

**Art. 4** Se uno o più residui di pena devono essere espiati dopo la revoca della liberazione condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena:

- a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;
- b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.

---

<sup>1</sup> RS 311.0.

<sup>2</sup> RS 311.01.

<sup>3</sup> Il principio lordo significa che l'esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata senza computare la detenzione già espiata.

<sup>4</sup> Il principio netto significa che l'esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata computando la detenzione già espiata.

### Condizioni personali

**Art. 5** Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare della semiprigionia:

- a) formale richiesta della persona condannata;
- b) esclusione del pericolo di fuga;
- c) nessun rischio di recidiva;
- d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e il diritto di esercitare un'attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest'articolo;
- e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a<sup>bis</sup> CP;
- f) l'esercizio dell'attività professionale o di una formazione riconosciuta corrispondenti ad un'occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata sono considerati equivalenti;
- g) capacità di rispetto delle condizioni quadro della semiprigionia e del regolamento dello stabilimento d'esecuzione.

### Capitolo 3 Procedura

#### Compiti dell'autorità

**Art. 6** L'autorità d'esecuzione:

- a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d'esecuzione, in particolare dei controlli previsti dall'art. 11 del presente regolamento;
- b) impartisce alla persona condannata un termine per l'inoltro della domanda di questa particolare forma d'esecuzione;
- c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;
- d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l'inizio dell'esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata.

#### Documenti da trasmettere

**Art. 7** <sup>1</sup>La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:

- a) Lavoratore salariato (dipendente):  
Un certificato del datore o il contratto di lavoro dove figurì l'indicazione del luogo e dell'orario di lavoro, nonché l'ultimo conteggio di salario;
- b) Lavoratore indipendente:  
Un documento che attesti l'attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi conteggi, altri certificati di assicurazione) con l'indicazione del luogo e dell'orario dell'attività;
- c) Studente o persona in formazione:  
Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l'indicazione del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.

<sup>2</sup>Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un'attività lavorativa o di formazione in Svizzera.

#### Altre forme di esecuzione

**Art. 8** <sup>1</sup>Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della semiprigionia, l'autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un'altra forma d'esecuzione.

<sup>2</sup>Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell'obbligo di cooperare e comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d'esecuzione agevolata.

### Capitolo 4 Attuazione

#### Piano d'esecuzione (PES)

**Art. 9** <sup>1</sup>Lo stabilimento d'esecuzione elabora il piano d'esecuzione della sanzione d'intesa con la persona condannata.

<sup>2</sup>Il piano regola specificamente l'ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.

<sup>3</sup>Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all'esterno dello stabilimento d'esecuzione per le seguenti attività:

- a) lavoro, occupazione, formazione;
- b) pasti;

- c) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
- d) partecipazione a terapie individuali o di gruppo all'esterno.

<sup>4</sup>La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana presso lo stabilimento di esecuzione.

#### **Obblighi della persona condannata**

**Art. 10** <sup>1</sup>Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all'autorità competente e alla Direzione dello Stabilimento d'esecuzione.

<sup>2</sup>Parimenti, essa informa senza indugio l'autorità competente della perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.

#### **Controlli**

**Art. 11** <sup>1</sup>Durante l'esecuzione, l'autorità verifica che la persona detenuta esegua l'attività dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.

<sup>2</sup>A questo scopo essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, essa può, in qualsiasi momento:

- a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest'ultima sta scontando una pena nella forma della semiprigionia e l'invita a informare immediatamente l'autorità competente in caso di assenza della persona condannata dal luogo di lavoro o di formazione;
- b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.

<sup>3</sup>L'autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un'altra autorità.

#### **Permesso d'uscita**

**Art. 12** La persona detenuta può beneficiare di permessi di uscita conformemente al regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia.

### Capitolo 5

#### **Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione dell'autorizzazione oppure durante l'esecuzione della semiprigionia**

#### **Estinzione delle condizioni**

**Art. 13** <sup>1</sup>Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3 e 4, viene posto fine al regime della semiprigionia.

<sup>2</sup>La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.

<sup>3</sup>Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l'attività, l'autorità competente può mantenere la semiprigionia a condizione che la persona trovi un'attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.

### Capitolo 6

#### **Violazione delle regole/mancato rispetto del piano di esecuzione**

#### **Diffida**

**Art. 14** L'autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:

- abusa del tempo trascorso all'esterno dello stabilimento d'esecuzione;
- non rispetta gli orari di uscita e di rientro;
- detiene o consuma sostanze stupefacenti;
- non rispetta un obbligo che le è stato imposto (per es. seguire una terapia, divieto di bere alcolici, rispetto del regolamento dello stabilimento);
- rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.

#### **Revoca del regime**

**Art. 15** <sup>1</sup>Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l'autorità può revocare la semiprigionia e ordinare con effetto immediato l'esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.

<sup>2</sup>Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

### Sospensione provvisoria

**Art. 16** <sup>1</sup>La direzione dello stabilimento può, per gravi motivi o come misura precauzionale, sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.

<sup>2</sup>Durante il periodo di sospensione provvisoria, l'esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un'altra struttura.

<sup>3</sup>La direzione dello stabilimento informa immediatamente l'autorità competente che si determina in merito nel termine di 10 giorni.

### Inchiesta penale

**Art. 17** <sup>1</sup>Se, contro la persona condannata viene aperta un'inchiesta penale durante l'esecuzione della semiprigionia, quest'ultima può essere sospesa o revocata. La decisione è presa dall'autorità di collocamento.

<sup>2</sup>In caso d'urgenza, la decisione può essere presa dalla direzione dello stabilimento che ne informa immediatamente l'autorità di collocamento. Quest'ultima si determinerà in merito nel termine di 10 giorni.

### Sanzioni disciplinari

**Art. 18** Le sanzioni disciplinari sono riservate.

## Capitolo 7

### Computo dei pagamenti parziali

#### Modalità

**Art. 19** <sup>1</sup>Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l'espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l'autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.

<sup>2</sup>È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime.

## Capitolo 8

### Partecipazione alle spese d'esecuzione

#### Principio

**Art. 20** <sup>1</sup>La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione della pena.

<sup>2</sup>L'importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.

<sup>3</sup>La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.

<sup>4</sup>Su richiesta della persona condannata, l'autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono.

#### Altre spese

**Art. 21** <sup>1</sup>In generale, durante i giorni feriali, le persone in semiprigionia mangiano all'esterno, con l'eccezione della prima colazione.

<sup>2</sup>Il costo dei pasti esterni e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone condannate.

## Capitolo 9

### Luoghi d'esecuzione

#### Tipo di stabilimento

**Art. 22** <sup>1</sup>La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una struttura chiusa.

<sup>2</sup>Essa può essere eseguita nella sezione specifica di un carcere di detenzione preventiva, a condizione che l'accompagnamento della persona condannata sia garantito.

<sup>3</sup>Lo stabilimento può essere gestito da privati purché riconosciuti dalla Conferenza. Uno stabilimento di questo tipo deve garantire la presa a carico complementare necessaria della persona condannata, il rispetto di un piano di esecuzione della sanzione penale, se è stato stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall'autorità dove ha sede la struttura.

<sup>4</sup>Le pene in regime di semidetenzione possono essere espiate nel medesimo stabilimento da uomini e donne.

## Capitolo 10 Fine della semiprigionia

### Rinuncia

**Art. 23** La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in uno stabilimento aperto o chiuso.

### Liberazione condizionale

**Art. 24** Riservato l'art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art. 86 e segg CP).

## Capitolo 11 Disposizioni finali

### Cantoni non concordatari

**Art. 25** <sup>1</sup>A seconda delle circostanze specifiche (specialmente per motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità al domicilio o al luogo di lavoro o di effettivo di persone detenute) e a condizione che gli accordi non siano contrari al Concordato, né svantaggino un Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non concordatari.

<sup>2</sup>Rimane riservata la delega di competenza a un'autorità di un altro Cantone.

### Abrogazione ed entrata in vigore

**Art. 26** <sup>1</sup>Il presente regolamento abroga la decisione del 25 settembre 2008 relativa all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.

<sup>2</sup>La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.

<sup>3</sup>Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>4</sup>È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.

<sup>5</sup>Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la propria procedura.

Il Segretario generale: Blaise Péquignot

La presidente: Béatrice Métraux  
Conseillère d'Etat

Pubblicato nel BU **2017**, 511.